



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1574/2026

BARBARA CALASELICE

- Relatore -

CC - 16/04/2026

SILVIA MATTEI

R.G.N. 43860/2025

MARCO MARIA MONACO

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselicé;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Vanorio, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [REDACTED] con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 13 settembre 2021, divenuta definitiva il 30 settembre 2021, per essere intervenuta nel quinquennio, il 10 dicembre 2024, sentenza di applicazione di pena concordata per fatti commessi nel settembre 2023, pronuncia divenuta definitiva il 6 maggio 2025 e relativa alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa.



2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per il tramite del difensore, ██████████ ██████████ denunciando violazione di legge in relazione all'art. 168 n. 1 cod. pen.

Si deduce che, nel quinquennio dalla concessione del beneficio, è stata irrogata una pena detentiva per delitto con sentenza di applicazione di pena la quale, alla luce della riforma introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022, non può essere equiparata ad una sentenza di condanna posto che non implica alcun accertamento del reato.

Dunque, a parere del ricorrente, non potrebbe considerarsi integrata la condizione per revocare la sospensione condizionale cioè l'intervenuto accertamento giudiziale della commissione, nel quinquennio, di un delitto per il quale si è irrogata pena detentiva, ex art. 168 n. 1 cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Vanorio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va anzitutto rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518 – 01) la sentenza di applicazione di pena concordata, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (nello stesso senso, Sez. U, 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata).

1.2. Tale indirizzo interpretativo resta attuale anche alla luce della riforma introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022.

Va, infatti, precisato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la cd. Riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l'inefficacia della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei giudizi extrapenal, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui



non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.

Non a caso, le Sezioni Unite nella pronuncia richiamata (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. cit.) hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento (sia allargato che ordinario), proprio in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisca titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (in tal senso, Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino, Rv. 277332; Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, Bianchi; Rv. 286842). Tanto, evidentemente, anche in assenza di un accertamento sulla responsabilità e alla luce, comunque, dell'acclarata mancanza di elementi per procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Non ignora il Collegio l'indirizzo espresso, prima della riforma dell'art. 629 cod. proc. pen., in tema di ammissibilità del giudizio di revisione per contrasto tra giudicati, secondo il quale l'istituto non è riferibile alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (così, Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293). Nello stesso senso si è espressa Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, La Sala, Rv. 279631, precisando che «è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore».

Tuttavia, proprio la pronuncia delle Sez. U, ricorrente Diop, si è espressa, nella motivazione, argomenti dai quali trova conferma la conclusione secondo cui anche nel patteggiamento è presente un "accertamento dei fatti", quali: la declaratoria di falsità dei documenti ex art. 537 cod. proc. pen. (da disporre anche nella sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.: Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016, dep. 2017, Caruso, Rv. 26902101); l'applicazione di sanzioni amministrative probatoriamente connesse con il reato, secondo la regola generale di cui all'art. 24 legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981 - 01; principio, questo, più di recente confermato in quanto «nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure "sui generis", fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta»: così, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01).



Sicché, nella presente sede, può ribadirsi il seguente principio di diritto: *anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. la sentenza di applicazione di pena concordata, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.*

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 16 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

Il Presidente
Monica Boni

